



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA
COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA

27058 Voghera (Pv), C.so F.lli Rosselli, 20 -Tel. 0383/336432 - Fax 0383/368026 –e-mail: traffico@comune.voghera.pv.it

N. 39/14 Reg. Ord.

Rif. P.G. arr. n. 8851/14

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

VISTA la richiesta dell'A.s.m. Voghera S.p.a. con cui si chiede di esentare i propri veicoli dal divieto di transito in centro storico e nella circonvallazione esterno per veicoli di M.C.P.C. rispettivamente di 3,5 e 7,5 tonnellate;

CONSIDERATO che:

1. all'interno del centro storico cittadino compreso nella circonvallazione interna, è vietato il transito di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico (*d'ora innanzi denominata M.C.P.C.*) superiore a 3,5 t.;
2. all'interno della zona delimitata dalle Vie Kennedy, Zanardi Bonfiglio, Carlo Emanuele III, Quarleri, Montebello, Matteotti, Don Minzoni, Giovanni XXIII è vietato il transito di veicoli aventi M.C.P.C. superiore a 7,5 t.;
3. che in Via Lombardia è vietato il transito di veicoli aventi M.C.P.C. superiore a 24 t.;
4. che altri divieti di transito per veicoli, con M.C.P.C. di diverso tipo, sono vigenti pure in diverse altre strade cittadine;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992, con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

VISTO l'art. 7, comma 4, del Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992, che permette, laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente di accordare per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele;

RITENUTA l'opportunità per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità di consentire il transito, oltre che ai veicoli dell'A.s.m. Voghera S.p.a., anche agli altri veicoli citati in dispositivo nelle strade di proprietà comunale ove il transito sia vietato a veicoli di M.C.P.C. di diverso tipo e di consentirne altresì il transito nella zona a traffico limitato;

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

- Con decorrenza immediata, sono esentati dai divieti di circolazione per veicoli aventi M.C.P.C. di diverso tipo in vigore nelle strade di proprietà comunale e sono autorizzati al transito nella zona a traffico limitato:
 - a. I veicoli utilizzati per interventi di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
 - b. I veicoli delle forze di polizia;


- c. I veicoli militari o con targa CRI (Croce rossa italiana) per comprovate necessità di servizio;
 - d. I veicoli del Comune di Voghera per motivi di servizio;
 - e. I veicoli operativi dell'A.s.m. Voghera S.p.a. utilizzati per il servizio di igiene urbana e di raccolta rifiuti o per interventi sui servizi di rete (elettricità, illuminazione pubblica, gas, acqua, fognatura);
 - f. I veicoli operativi utilizzati da soggetti diversi dall'A.s.m. Voghera S.p.a. per interventi sui servizi di rete citati al punto precedente;
 - g. I veicoli operativi utilizzati per interventi sulla rete telefonica e di telecomunicazioni;
 - h. I veicoli operativi adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
 - i. I veicoli utilizzati per interventi di manutenzione stradale o altri lavori da ditte affidatarie del Comune di Voghera;
- Le esenzioni succitate sono ammesse esclusivamente per lavori ed operazioni da compiersi all'interno delle zone vietate alla circolazione: *non è ammesso il transito in attraversamento*;
 - I transiti con destinazione all'interno del centro storico compiuti con veicoli di cui ai punti e., f., g., h., i, aventi M.C.P.C. superiore a 16 t., dovranno essere preventivamente e singolarmente comunicati al Comando di Polizia Locale –Ufficio Traffico e Segnaletica- e al competente ufficio del Settore Lavori pubblici indicando il percorso di ogni singolo veicolo e la relativa targa: in caso di viaggi da compiersi ripetutamente o periodicamente (es. raccolta rifiuti e servizio igiene urbana o altri motivi) la comunicazione potrà essere effettuata cumulativamente per ogni anno solare;
 - Il Comando di Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici hanno facoltà di imporre prescrizioni viabilistiche e tecniche in merito ai viaggi da compiersi;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, inoltre, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Voghera, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Fiorenzo Sforzini*)



IL COMANDANTE
DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
(*Dott. Giuseppe Calcaterra*)

